

Università  
della  
Svizzera  
italiana

Facoltà  
di  
scienze  
biomediche

---

# Regolamento degli studi di Dottorato

# 2017

---

Approvato dal Consiglio dell'USI il 12 maggio 2017



- Art. 1  
Campo  
d'applicazione<sup>1</sup>**
1. Il presente regolamento stabilisce le condizioni, le procedure e gli organi competenti per il conferimento del Dottorato della Facoltà di scienze biomediche.
- Art. 2  
Titolo**
1. La Facoltà conferisce un unico titolo di Dottore in Scienze biomediche.
- <sup>1bis</sup>. Le specializzazioni sono definite nelle Direttive approvate dalla Facoltà e sono menzionate nel diploma.
2. Il titolo di Dottore attesta che il suo detentore è l'autore di una ricerca personale, originale e di alto livello scientifico.
  3. Il titolo è conferito dopo aver completato con esito positivo il programma di Dottorato e dopo aver difeso con successo la tesi di Dottorato.
- Art. 3  
Organi e  
competenze**
1. Gli organi preposti per il Dottorato sono:
    - Il Direttore di tesi
    - Il Collegio dottorale
    - La Giuria di tesi
    - Il Mentore
- Art. 4  
Il Collegio  
dottorale**
1. Il Collegio dottorale è formato da almeno tre Professori di ruolo e/o Professori-assistenti della Facoltà.
  2. Il Collegio dottorale è nominato dal Consiglio di Facoltà con mandato biennale, rinnovabile, tenendo conto dei diversi campi disciplinari.
  3. Il Collegio dottorale designa il suo coordinatore fra i suoi membri.

---

<sup>1</sup> I termini di genere maschile utilizzati nel presente Regolamento si riferiscono sempre anche ai loro corrispettivi femminili.

4. Le decisioni del Collegio dottorale sono prese a maggioranza semplice degli aventi diritto. In caso di parità prevale il voto del coordinatore.
5. Al Collegio dottorale competono le attribuzioni definite nel presente regolamento e ogni altra questione relativa alle finalità del presente regolamento che non sia attribuita ad altri organi dal presente regolamento o da altri regolamenti dell'USI, previa delega del Consiglio di Facoltà.
6. Ogni membro del Collegio dottorale può delegare alcuni compiti definiti ad un "Delegato Istituzionale".

**Art. 5  
Il Direttore  
di tesi**

1. Il Direttore di tesi è un Professore di ruolo, un Professore-assistente, aggregato o titolare, un libero docente della Facoltà o di un Istituto afferente alla Facoltà (IPH, Euler), o un Direttore di laboratorio di un Istituto affiliato all'USI (IRB, IOR) con un titolo di Dottorato o equivalente e la capacità di ottenere un fondo competitivo e peer-reviewed. Il Direttore di tesi è approvato dal collegio dottorale. Egli segue e orienta il lavoro di tesi ed è garante dell'adeguatezza dello stesso rispetto agli standard scientifici internazionali.
2. Il Collegio dottorale può autorizzare una conduzione in co-tutela, vale a dire assicurata da due professori di facoltà e/o università diverse, con la premessa che i rapporti tra le facoltà e/o università in questione vengano regolati da apposite convenzioni e/o regolamenti.

**Art. 5bis  
Il Mentore**

1. Il Mentore è un Professore di ruolo, un Professore-assistente, aggregato o titolare della Facoltà o di un Istituto afferente alla Facoltà (IPH, Euler), o un Direttore di laboratorio di un Istituto affiliato all'USI (IRB, IOR). Egli orienta lo studente nel percorso di studio e interviene nel caso di conflitto fra il dottorando e il Direttore di tesi.
2. Allo studente dottorando viene assegnato dal Collegio dottorale, su proposta del Direttore di tesi, un Mentore.

**Art. 6  
La Giuria  
di tesi**

1. La Giuria di tesi comprende almeno 3 professori: il Direttore di tesi, un professore della Facoltà o di un Istituto afferente alla Facoltà (IPH, Euler), o un Direttore di laboratorio di un Istituto affiliato all'USI (IRB, IOR) designato da un professore della Facoltà e da almeno un esperto esterno all'USI.
2. La composizione della Giuria di tesi è decisa dal Consiglio di Facoltà su proposta del Direttore di tesi, previa approvazione da parte del Collegio dottorale.
3. La Giuria designa un presidente fra i suoi membri. Il Direttore di tesi non può essere designato presidente della Giuria.

4. Nel caso di tesi condotta in co-tutela, la Giuria di tesi è composta secondo quanto previsto dalle apposite convenzioni e/o regolamenti.

**Art. 7  
Requisiti di  
ammissione**

1. Possono essere ammessi agli studi di Dottorato i titolari di Master o di una Licenza (ai sensi del precedente ordinamento) di un'Università svizzera, oppure di un titolo svizzero o estero giudicato equivalente dal Collegio dottorale.
2. Il candidato ammesso agli studi di Dottorato è regolarmente immatricolato nella Facoltà come studente dottorando, indipendentemente dall'esistenza di un rapporto di lavoro con l'USI. L'immatricolazione scade nell'ultimo giorno del mese in cui il candidato ha depositato la versione definitiva della tesi.

**Art. 8  
Procedura di  
ammissione  
al programma  
di Dottorato**

1. Salvo diverse indicazioni contenute in un bando di concorso, il candidato agli studi di Dottorato inoltra al Collegio dottorale una domanda scritta di ammissione comprendente almeno i seguenti documenti:
  - CV
  - titoli di studio
  - lettera di motivazione
  - almeno una lettera di referenza.
2. I candidati idonei sono invitati ad un colloquio con il Direttore di tesi responsabile della posizione e un secondo professore, preferibilmente membro del Collegio dottorale oppure nell'ambito di una presentazione del progetto nel Laboratorio di riferimento. Il colloquio può svolgersi in teleconferenza. La decisione in merito all'esito del colloquio è comunicata nella forma scritta.
3. Il Direttore di tesi definisce, d'intesa con lo studente dottorando e il Mentore, un percorso di formazione individuale, che sottopone al Collegio dottorale per approvazione entro 12 mesi dall'ammissione al programma di Dottorato.
4. Il percorso di formazione individuale prevede corsi dottorali con esami o altra forma di certificazione per un carico di regola di almeno 15 crediti ECTS. Se necessario, il percorso di formazione può prevedere in aggiunta corsi integrativi con esami.
5. Le direttive relative ai singoli programmi di Dottorato (art. 9) possono istituire specifiche procedure di ammissione in deroga alla disposizioni precedenti.

**Art. 9  
Programmi  
di dottorato**

1. La Facoltà può istituire programmi di Dottorato, comprendenti corsi con esami offerti dalla Facoltà stessa o da altre istituzioni accademiche.
2. La Facoltà ne definisce il contenuto, le modalità e il carattere obbligatorio in relative direttive.

**Art. 10  
Contenuto  
della tesi**

1. La tesi è un elaborato scritto che espone i risultati di una ricerca originale e di rilevante valore scientifico.
2. Se la Facoltà lo consente, la tesi può essere inoltrata sotto forma di lavori scientifici singoli (tesi cumulativa); in questo caso la tesi dovrà comprendere almeno un articolo accettato in cui il candidato è primo autore.

**Art. 11  
Soggetto  
e durata**

1. Il soggetto della tesi si iscrive in una delle aree disciplinari della Facoltà.
2. A partire dalla data di ammissione al Dottorato, lo studente dottorando dispone di un lasso di tempo massimo di 12 semestri, per difendere la tesi. Il Dottorato dovrà essere completato in non meno di 6 semestri.
3. In caso di maternità o paternità e per gravi motivi di salute, la dottoranda o il dottorando ha diritto ad una proroga di un anno al massimo.
4. La concessione di una proroga compete al Direttore di tesi; in caso di un suo preavviso negativo, decide il Collegio dottorale.

**Art. 12  
Lingua**

1. Lo studente dottorando redige e discute la tesi in una delle lingue ufficiali della Svizzera o in inglese, in accordo con il Direttore di tesi.

**Art. 13  
Verifica  
dello stato  
di avanzamento**

1. Lo stato di avanzamento del lavoro di ricerca viene verificato
  - a. entro il primo anno con il Direttore di tesi e il Mentore;
  - b. entro il secondo anno tramite una valutazione di metà percorso (mid-term review) con il Direttore di tesi, il Mentore e un esperto esterno.

Il Direttore di tesi notifica allo studente la valutazione in forma scritta con copia al coordinatore del Collegio dottorale.

2. Se lo stato di avanzamento dei lavori o le conoscenze dello studente dottorando sono giudicate insoddisfacenti dal Direttore di tesi, il Collegio dottorale, sentite entrambe le parti, notifica allo studente dottorando le condizioni da soddisfare e gli impone un termine; oppure, nei casi gravi, avvia la procedura di dimissione di cui all'art. 14.

**Art. 14  
Dimissione  
e cambiamento  
del Direttore di  
tesi: motivi e  
procedura**

1. La dimissione dal Dottorato può essere decisa qualora non siano più adempite le condizioni per partecipare al Programma degli studi di Dottorato o per ottenere il relativo titolo, segnatamente se:
  - entro il primo o al massimo del secondo anno, il Direttore di tesi ritiene che il lavoro svolto da parte dello studente dottorando sia inadeguato ai fini del conseguimento del titolo;
  - il programma di Dottorato prevede corsi con esami che lo studente dottorando non ha superato, essendone stato definitivamente escluso in virtù del relativo regolamento;

- dovessero sorgere divergenze inconciliabili tra il Direttore di tesi e lo studente dottorando che non possono essere risolte con l'intervento del Mentore e non sia stato possibile trovare una soluzione che consenta a quest'ultimo di continuare il Dottorato con un altro Direttore di tesi;
- negli altri casi previsti dal presente regolamento.

2. La procedura è avviata tempestivamente e con adeguato anticipo rispetto ai termini di disdetta contrattuali, mediante comunicazione scritta al coordinatore del Collegio dottorale.
3. Il Collegio dottorale, sentite individualmente e/o congiuntamente le parti interessate, ove possibile si adopera per trovare una soluzione che consenta allo studente dottorando la continuazione del Dottorato con un altro Direttore di tesi. Negli altri casi decide in merito alla dimissione tenendo conto dei termini contrattuali di disdetta.

**Art. 15  
Ricevibilità  
della tesi**

1. Quando il Direttore di tesi considera che la tesi possa essere accettata e discussa, la trasmette agli altri membri della Giuria e fissa la data per la discussione finale.
2. I membri della Giuria forniscono entro un mese una valutazione in forma scritta proponendo che la tesi sia:
  - a. ammessa alla discussione;
  - b. ammessa alla discussione con oneri;
  - c. respinta.

In caso di ammissione alla discussione con oneri, la Giuria raccomanda in forma scritta allo studente dottorando le migliori da apportare alla tesi, al fine di renderla ammissibile alla discussione orale, e concorda con lo studente il periodo di tempo necessario alla revisione della tesi. La tesi riveduta, accompagnata da una sintetica descrizione delle modifiche apportate, viene quindi nuovamente inviata ai membri della Giuria.

Qualora invece fosse giudicata respinta, allo studente dottorando sono concessi sei mesi per ripresentare la tesi alla Giuria per una seconda valutazione. Qualora quest'ultima risultasse nuovamente negativa, il candidato è escluso dal Dottorato.

3. Il Collegio dottorale prende atto delle suddette valutazioni e dell'adempimento agli eventuali oneri e si esprime sull'ammissione della tesi alla difesa orale.

**Art. 16  
Difesa e  
valutazione  
della tesi**

1. La difesa consiste in una presentazione e discussione orale della durata di almeno un'ora durante la quale il candidato espone l'argomento della sua tesi ed è interrogato dai membri della Giuria su questioni attinenti all'ambito disciplinare che la concerne.

2. La presentazione e discussione orale della tesi è pubblica. La deliberazione della Giuria circa la valutazione avviene in sede riservata.
3. Dopo la discussione, la Giuria accetta, rinvia o rifiuta la tesi.
4. Se accetta, la Giuria può comunque richiedere allo studente dottorando modifiche e correzioni della redazione definitiva.
5. Se rinvia, stabilisce i termini della seconda discussione.
6. Se rifiuta, lo studente dottorando è escluso dal Dottorato.

**Art. 17  
Conseguimento  
del titolo  
di dottore**

1. Il candidato ottiene il titolo di dottore solo dopo aver consegnato l'originale della sua tesi nella forma richiesta dalla Facoltà, tenuto conto delle eventuali modifiche e correzioni indicate dalla Giuria.
2. Il diploma menziona il nome, il titolo accademico ottenuto e il titolo della tesi.
3. Il diploma è emesso dall'Università della Svizzera italiana e dalla Facoltà ed è firmato dal Rettore e dal Decano.

**Art. 18  
Diritti d'autore  
relativi alla tesi**

1. Il redattore della tesi è considerato autore ai sensi della legislazione sui diritti d'autore e gode di tutti i relativi diritti.

**Art. 19  
Pubblicazione**

1. La tesi accettata dalla Giuria può essere pubblicata. Le modalità di pubblicazione totale o parziale sono fissate dalle rispettive Facoltà.
2. Qualora l'autore rinunci a pubblicare la propria tesi, la Facoltà, senza scopo di lucro e con l'intento di favorire la divulgazione dei contenuti della tesi, ha il diritto non esclusivo di pubblicarla lei stessa e utilizzarne parti se ha sostenuto l'autore finanziariamente o con mezzi logistici.

**Art. 20  
Divergenze  
e contenzioso**

1. Nel caso di controversie tra lo studente Dottorato e il suo Direttore di tesi, non risolte con l'intervento del Mentore, le parti possono rivolgersi al coordinatore del Collegio dottorale che interviene in funzione mediatrice.
2. Se la mediazione fallisce, il Collegio dottorale, sentite le parti, decide. La decisione è comunicata alle parti nella forma scritta.
3. Contro le decisioni del Collegio dottorale è data facoltà di reclamo al Consiglio di Facoltà entro 15 giorni dalla notifica. Contro le decisioni della Facoltà è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo. È applicabile la legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013.

**Art. 21  
Supplenze**

Il Collegio dottorale sorveglia nella misura del possibile che lo studente dottorando possa continuare la sua tesi nel caso in cui il Direttore di tesi si trovi nell'impossibilità di adempiere alle sue funzioni.

**Art. 22  
Tasse**

Le tasse sono definite conformemente all'art. 16 del Regolamento per le ammissioni e le immatricolazioni dell'USI.

**Art. 23  
Entrata  
in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il 1 giugno 2017. Esso si applica agli studenti di Dottorato immatricolati a partire dall' a.a. 2017-18.

---

**Nota**

Emendato con ratifica del Senato del 10.06.2021

Università  
della  
Svizzera  
italiana



**Facoltà  
di  
scienze  
biomediche**

**Regolamento  
degli studi di Dottorato  
Approvato dal Consiglio dell'USI  
il 12 maggio 2017**